

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**  
**Quinta Sezione Civile**

(già Prima Sezione Civile Bis)

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere -

ha deliberato di pronunciare la presente

**SENTENZA**

nel processo iscritto al n. **4751/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi**, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 4 luglio 2023 ed avente ad oggetto l'impugnazione del lodo pronunciato e sottoscritto in Napoli il 19 luglio 2021 dal collegio arbitrale presieduto dall'avv. Raimondo Iusto e composto inoltre dagli avv.ti Giuseppe Aulino e Viviana Guardascione proposta

DA

il **FALLIMENTO DELLA SEQUOIA COSTRUZIONI S.R.L.** (codice fiscale 05481691219), pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata col n. 53/2013, in persona della sua Curatrice, dr.ssa Mirella Grandi, giusta l'autorizzazione datale dal Giudice delegato alla procedura concorsuale con decreto del 31 ottobre 2021, e rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mascolo (codice fiscale MSCFNC83E04D940H), del Foro di Torre Annunziata e da intendersi, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, elettivamente domiciliato (ai fini di eventuali notificazioni non telematiche) presso la Cancelleria della Corte - impugnante -

CONTRO

il **CONDOMINIO DEL PARCO OLIMPICO DI VIA TITO N. 4 IN BACOLI** (codice fiscale 96024470633), costituitosi in persona del suo amministratore *pro tempore*, Vittorio Cammarota, giusta l'autorizzazione rilasciatagli dall'assemblea condominiale il 19 maggio 2022, e rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Palumbo (codice fiscale PLMMRK81A12F839K), domiciliato (ai fini di eventuali notificazioni non telematiche) in Bacoli (NA), al Viale Olimpico n. 42

- resistente -




**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.1.** Con una citazione notificata al Condominio del Parco Olimpico sito in Bacoli, alla Via Tito n. 4, il 16 novembre 2021, la Curatela del fallimento della Sequoia Costruzioni S.R.L. ha proposto «*appello*» innanzi a questa Corte avverso il lodo pronunziato e sottoscritto in Napoli il 19 luglio 2021 dal collegio arbitrale presieduto dall'avv. Raimondo Iusto e composto inoltre dagli avv.ti Giuseppe Aulino e Viviana Guardascione, con il quale la domanda di arbitrato avanzata dalla medesima Curatela con un atto notificato il 6 novembre 2020 al predetto Condominio – per ottenere la condanna di quest'ultimo a pagarle il complessivo importo di 17.274,00 €, oltre agli interessi moratori, a saldo dei corrispettivi indicati nelle fatture emesse dalla società fallita, allorché era ancora *in bonis*, col n. 19/2010 il 4 marzo 2010 per l'importo di 16.500,00 €, col n. 2/2011 l'11 gennaio 2021 per l'importo di 30,00 €, col n. 8/2011 il 10 febbraio 2011 per l'importo di 30,00 €, col n. 12/2011 l'11 marzo 2021 per l'importo di 30,00 € e col n. 16/2011 il 6 aprile 2011 per l'importo di 684,00 € e relativi ai lavori di risanamento conservativo e straordinaria manutenzione del complesso edilizio condominiale oggetto di cinque contratti di appalto stipulati tra le parti il 18 gennaio 2010 – è stata dichiarata improcedibile.

Tale, infatti, detta domanda è stata dal suindicato collegio arbitrale considerata invocando i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione con le pronunce a Sezioni Unite nn. 23726/2007 e 4090/2017, poiché avente ad oggetto crediti relativi al medesimo rapporto contrattuale dal quale era scaturito il credito dell'importo di 36.286,00 € per il quale la stessa società aveva emesso, dopo quelle indicate dalla Curatela attrice, un'altra fattura, contraddistinta dal n. 46/2012, ed aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 795/2012, poi revocato, avendo lo stesso Tribunale, sull'opposizione avverso detto decreto proposta dal Condominio, dichiarato, con la propria sentenza n. 6026/2017, la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale previsto dai suddetti contratti, innanzi al quale la Curatela del sopravvenuto fallimento di detta società aveva quindi riassunto nell'agosto del 2017 il relativo giudizio infine conclusosi con un lodo del 20 agosto 2018, con il quale, in conformità dell'accordo transattivo nelle more raggiunto dalle parti, l'importo del «*residuo credito vantato dalla Curatela nei confronti del Condominio P.co Olimpico di Bacoli*» era stato determinato in 25.000,00 €.

Ma, secondo la Curatela “*appellante*”, dichiarando, con il lodo da essa “*appellato*”, improcedibile la sua domanda, il suindicato collegio arbitrale:





1) ha definito la controversia “in rito”, sebbene gli artt. 19 dei suddetti contratti e l’art. 829 n. 10 c.p.c. gli imponessero di deciderla nel merito;

2) ritenendo che essa avesse abusato del processo e di poter perciò negarle il diritto ad una decisione di merito, ha violato gli artt. 1218 e 1375 c.c., nonché gli artt. 24 e 111 Cost.

Ha pertanto conclusivamente chiesto a questa Corte di voler «*riformare*» e, per l’effetto, «*annullare*» il lodo impugnato e, invocando il secondo comma dell’art. 830 c.p.c., di accogliere la domanda sul merito della quale il collegio arbitrale ha, a suo avviso, erroneamente omesso di pronunciarsi.


**1.2.** Costituendosi innanzi a questa Corte il 22 febbraio 2022, il Condominio del Parco Olimpico ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza dell’avverso “appello” e rappresentato che, nel caso in cui il lodo fosse annullato in forza di quanto disposto dall’art. 829, co. 1, n. 10), c.p.c., la domanda della Curatela del fallimento della Sequoia Costruzioni S.R.L. non potrebbe essere esaminata nel merito, ostandovi la previsione dell’art. 830 c.p.c., e, qualora, ciò nonostante, fosse esaminata nel merito, dovrebbe essere respinta poiché i crediti che ne sono oggetto sono stati interamente pagati, salvo che per il complessivo importo di 90,00 €, e comunque la società fallita non ha correttamente adempiuto alle sue obbligazioni contrattuali, giacché le opere appaltate vennero ultimate dopo la data convenuta e, dopo la loro accettazione, sono risultate affette da vizi di realizzazione e difformi da quelle pattuite.

**2.1.1.** Ciò premesso, va subito rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’impugnazione di un lodo arbitrale rituale non può essere giudicata inammissibile sol perché il suo autore l’abbia erroneamente denominata “appello” ed abbia con essa erroneamente chiesto la riforma, anziché l’annullamento o la dichiarazione della nullità, del lodo “appellato” (cfr., *ex multis*, Cass.: SS.UU., 1960/1972; 5370/1997; 403/1977).

La prima delle eccezioni sollevate dal Condominio resistente va pertanto senz’altro respinta.

**2.1.2.** Né possono essere giudicati inammissibili, come pure eccepito dal Condominio resistente, i singoli motivi dell’“appello” in esame, con tutti i quali, se non ci si ferma alla loro intitolazione e alla loro certamente confusa ed in parte incongrua formulazione, la Curatela fallimentare della Sequoia Costruzioni S.R.L. sostiene in sostanza che il lodo in questione è nullo poiché il collegio arbitrale ha errato nel ritenere di poter definire il giudizio arbitrale con una pronuncia “in rito” e comunque nel ritenere sussistenti, sia in punto di fatto che in punto





di diritto, i presupposti di tale pronuncia, cioè, in sintesi, per il motivo indicato dall'art. 829, co. 1, n. 10), c.p.c., che consente l'impugnazione per nullità del lodo con il quale il procedimento arbitrale sia stato definito «*senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri*».

**2.2.1.** L'impugnazione in esame deve piuttosto essere rigettata siccome infondata.

**2.2.2.** Al contrario di quanto sostiene la Curatela impugnante con il primo motivo del suo "appello", è invero innanzitutto evidente che il collegio arbitrale presieduto dall'avv. Iusto non era obbligato a decidere il merito della controversia anche qualora avesse ritenuto che tanto gli fosse precluso da un ostacolo di carattere processuale, posto che le clausole compromissorie contenute negli artt. 19 dei cinque suddetti contratti, tra loro evidentemente collegati e sostanzialmente trattati dalle parti come un unico contratto d'appalto, devolvono ad un collegio composto da tre arbitri le «(e)ventuali controversie tra il Committente e l'Impresa Aggiudicataria concernenti l'interpretazione o l'esecuzione» dei medesimi contratti senza porre alcun limite al potere decisionale del collegio arbitrale e l'art. 829, co. 1, n. 10), c.p.c. implicitamente riconosce che l'arbitro o gli arbitri possano definire il procedimento arbitrale senza decidere il merito della controversia a loro devoluta.

**2.2.3.** Infondato va poi in definitiva giudicato anche il secondo motivo dell'"appello" in esame, con il quale la Curatela "appellante", in buona sostanza, sostiene che il lodo "appellato" è nullo poiché il collegio arbitrale ha errato (a) nel giudicare la sua domanda contrastante con la «buona fede processuale» e comunque (b) nel ritenere, sulla base del giudizio in proposito formulato, di poter legittimamente omettere di esaminarne il merito, in tal modo irrogandole una sanzione non prevista da alcuna norma.

Invero, dall'art. 829, co. 1, n. 10), c.p.c. si desume che il lodo arbitrale rituale (quale nessuna delle parti contesta ed è comunque indubitabile che sia quello nella specie impugnato) è nullo allorché abbia definito il procedimento arbitrale «*senza decidere il merito della controversia*» soltanto se «*il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri*», il che, in altri termini, significa che il lodo con il quale il procedimento arbitrale sia stato definito con una decisione di carattere meramente processuale errata non può essere dichiarato nullo se comunque il procedimento arbitrale avrebbe dovuto essere definito con una decisione di carattere meramente processuale, sia pur diversamente motivata, come appunto, a giudizio di questa Corte, nel caso di specie.





Sarebbe infatti in tal caso del tutto inutile dichiarare la nullità del lodo arbitrale erroneamente motivato e rimettere le parti innanzi agli arbitri, come impone l'art. 830, co. 2, c.p.c. per il caso in cui il lodo arbitrale sia dichiarato nullo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 10), c.p.c.


Ciò premesso, nel caso di specie, ad avviso di questa Corte, l'esame nel merito della domanda di arbitrato avanzata dalla Curatela ora "appellante" era ed è precluso (piuttosto o prim'ancora che per le ragioni sulle quali si fonda il lodo nella specie "appellato") dal giudicato sostanziale formatosi sul lodo del 20 agosto 2018, dichiarato esecutivo con decreto del 23 maggio 2019 dal Giudice designato dal Presidente del Tribunale di Napoli, con il quale, in conformità dell'accordo transattivo concluso dalle parti nel corso di quel procedimento arbitrale, l'importo del «*residuo credito vantato dalla Curatela nei confronti del Condominio P.co Olimpico di Bacoli*» venne determinato in 25.000,00 €.

Vero è che in quel caso il Curatore del fallimento della Sequoia Costruzioni S.R.L. come da lui evidenziato a questa Corte, aveva conclusivamente chiesto al collegio arbitrale di stabilire «*se compete al Fallimento della Sequoia Costruzioni srl la complessiva somma di euro 36.286,00 o quella che sarà ritenuta di giustizia, tenendo presente la ricognizione del debito esperita dalla controparte, oltre interessi moratori dalla scadenza del pagamento, a titolo di parziale compenso, come portato dalla fatt. 46/2012, per i lavori di appalto effettuati in favore del Condominio Parco Olimpico sito in Bacoli alla via Tito, 4, giusti contratti in atti*», e di condannare conseguentemente il Condominio a pagare detta somma, ribadendo la domanda che aveva formulato la società fallita allorché era ancora *in bonis* con il ricorso per decreto ingiuntivo presentato nel 2012 al Tribunale di Napoli.

Il riferimento alla parzialità di tale compenso però, al contrario di quanto sostenuto dalla Curatela "appellante", certamente non può essere inteso come una chiara ed inequivoca riserva di agire in giudizio per ottenere il pagamento di altre parti del complessivo corrispettivo dei lavori di appalto eseguiti dalla Sequoia Costruzioni S.R.L., piuttosto che come una semplice precisazione che la somma di 36.286,00 € costituiva solo una parte di tale complessivo corrispettivo.

Né, d'altronde, si vede per quale recondito motivo la Sequoia Costruzioni S.R.L. avrebbe agito in giudizio per ottenere il pagamento della sola fattura da essa emessa col n. 46/2012 se l'importo del suo credito nei confronti del Condominio Parco Olimpico fosse stato maggiore per effetto di precedenti inadempimenti del debitore.





Pertanto, per il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, la domanda di arbitrato rivolta dalla Curatela del fallimento della Sequoia Costruzioni S.R.L. al collegio arbitrale presieduto dall'avv. Iusto avrebbe dovuto essere definita con la dichiarazione della sua improponibilità o della sua inammissibilità o comunque con una decisione "in rito" per effetto della preclusione derivante dal giudicato sostanziale formatosi sul lodo arbitrale del 20 agosto 2018 senza necessità di invocare la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale le plurime domande di tutela giudiziaria di un credito sostanzialmente unitario o di una pluralità di crediti derivante da un rapporto contrattuale sostanzialmente unitario devono essere dichiarate improponibili, improcedibili o inammissibili qualora manchi un concreto interesse dell'attore alla parcellizzazione dell'azione giudiziaria e dunque debbano ritenersi un abuso processuale (tale giurisprudenza avendo una sua concreta utilità nei soli casi in cui su nessuna di tali domande siano coperte da un giudicato).

**2.3.1.** Al rigetto dell'impugnazione in esame segue, per il cd. principio della soccombenza, la condanna della Curatela "appellante" a rifondere alla controparte le spese del presente processo, che, in mancanza della relativa specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, a partire da quello relativo al valore della controversia, e dunque in 1.000 € per il compenso relativo alla fase di studio, 700 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.000 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e di istruzione e 1.300 € per il compenso relativo alla fase decisoria del medesimo processo, per un totale di 4.000 €, cui deve aggiungersi il suo 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori non liquidabili in questa sede.

**2.3.2.** Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da esso proposta.

### P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del lodo pronunciato e sottoscritto in Napoli il 19 luglio 2021 dal collegio arbitrale presieduto dall'avv. Raimondo Iusto e composto





inoltre dagli avv.ti Giuseppe Aulino e Viviana Guardascione proposta dal Fallimento della Sequoia Costruzioni S.R.L. contro il Condominio del Parco Olimpico di Via Tito n. 4 in Bacoli con la citazione a quest'ultimo notificata il 16 novembre 2021:

A) rigetta l'impugnazione;

B) condanna il Fallimento della Sequoia Costruzioni S.R.L. a rifondere alla controparte le spese del processo di impugnazione, che liquida nel complessivo importo di 4.600,00 €, di cui 4.000,00 € per i compensi e 600,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;

C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte del Fallimento della Sequoia Costruzioni S.R.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dal suo Curatore proposta.

Così deciso in Napoli, il 10 ottobre 2023.

Il Consigliere estensore

*Paolo Celentano*

Il Presidente

*Caterina Molfino*

Arbitrato in Italia

